

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1170pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Lidio GRAZZI, allenatore della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO e della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Lidio GRAZZI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 *bis* comma 1) e dell'art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, posto in essere comportamento discriminatorio nei confronti di un giovane calciatore ingiuriandolo indirettamente con espressioni di discriminazione razziale;

A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO per responsabilità oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lidio GRAZZI e dal Sig. Danilo VANNUCCINI nell'interesse della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni della squalifica di 1 mese e 10 giorni nei confronti del Sig. Lidio GRAZZI e dell'ammenda di €200,00 nei confronti della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio